

**Risposta n. 158**

**OGGETTO:** Articolo 1, commi 679 e 680 della legge di bilancio 2020. Trasmissione delle spese sanitarie al Sistema TS.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

**QUESITO**

La società istante riferisce di operare nel campo dei servizi sanitari (...) e, come tale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, di essere tenuta alla comunicazione dei dati sanitari all'Agenzia delle entrate per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate.

Ai sensi del comma 679 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), con decorrenza dal 1° gennaio 2020, è stato disposto che la detrazione IRPEF del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del TUIR è fruibile dal contribuente se il pagamento è avvenuto con mezzi tracciati e comunque non tramite contanti.

Con il D.M. n. 270 del 19/10/2020, sono state successivamente indicate le nuove informazioni da includere nell'anzidetta comunicazione dei dati sanitari. In particolare, con l'art. 2, comma 1, viene disposto che nella comunicazione debbano essere indicati

anche le *«modalità di pagamento delle spese sanitarie, di cui all'art. 1, comma 679, della Legge di bilancio 2020»*.

Il medesimo comma 1 prosegue escludendo da tale obbligo le spese che non rientrano nelle casistiche di cui all'art. 1, comma 680, della citata Legge di bilancio. Trattasi, tra l'altro, delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale (SSN): *«La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale»*.

Inoltre, con successivo provvedimento n. 329676, l'Agenzia delle entrate ha confermato che, dal 2020, i dati delle spese sanitarie forniti alla stessa Agenzia delle entrate devono esclusivamente corrispondere a quelli relativi alle spese sostenute con le modalità tracciabili di cui all'art. 1 comma 679 della L. 160/2019 *«ad eccezione delle spese sanitarie di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2019, n.160, ossia le spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale»*.

Con tali novità, evidenzia l'istante, viene quindi spostata sul soggetto che eroga la prestazione la responsabilità di qualificare come detraibile o meno una determinata spesa sanitaria, se non altro in base alla modalità di pagamento adottata. Da tale qualificazione dipende, infatti, sia la scelta se trasmettere o meno all'Agenzia delle entrate un determinato nominativo, sia la scelta se integrare o meno la comunicazione con le modalità di pagamento.

Sul punto, l'istante riferisce che la propria attività si esplica in un'ampia casistica di prestazioni. La stessa, infatti, rivolge i suoi servizi sia ad un'utenza privata, che pubblica; sia verso soggetti dotati di partita IVA (ad esempio medicina sul lavoro, assicurazioni) che verso soggetti non operanti in regime di impresa o di lavoro

autonomo. Inoltre, la medesima istante rientra tra i soggetti accreditati al SSN e come tale opera sia in regime di accreditamento mediante specifiche convenzioni con le varie ASL, che in regime di libero mercato.

La società, pertanto, è da considerarsi struttura privata autorizzata con il Comune di ... e accreditata con la Regione ... .

Ciò posto, l'istante riferisce il proprio dubbio applicativo sulla circostanza che, al di là del tenore letterale della norma, *tutte* le prestazioni fornite dalla stessa possano fruire dell'esonero di cui all'art. 1, comma 680 della citata legge di bilancio 2020, oppure se possano beneficiarne solo le prestazioni erogate in regime di convenzione.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

Ad avviso dell'istante, occorre fare riferimento al dato testuale dell'articolo 1, comma 680 della legge di bilancio 2020, che espressamente dispone:

*«La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici ,nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale»*

Tenuto conto che il comma in esame non si rivolge ad una particolare tipologia di prestazione (es.: in accreditamento) ma piuttosto ad una categoria di aziende (strutture private accreditate), l'istante ritiene che qualsiasi prestazione sanitaria, che ovviamente rispecchi le caratteristiche previste dal citato art. 15 del TUIR, erogata dalla scrivente anche non in regime di accreditamento, ma in quanto struttura accreditata, possa consentire all'utente la detraibilità Irpef della spesa, indipendentemente dalla modalità di pagamento.

Una siffatta interpretazione, argomenta l'istante, troverebbe una sua *ratio* anche nella scelta del legislatore di identificare le «*strutture private accreditate*» come aziende già soggette ad una costante valutazione circa serietà e correttezza da parte

della Pubblica Amministrazione (equiparandole quindi alle stesse "strutture pubbliche"), elemento questo che ben potrebbe giustificare l'esonero dagli ulteriori adempimenti volti a scongiurare eventuali comportamenti fraudolenti da parte del contribuente o della struttura stessa.

In altre parole, la società evidenzia che la norma ha voluto centrare l'attenzione non sul tipo di prestazione sanitaria fornita (in accreditamento o meno), che in effetti ben scarso valore avrebbe ai fini del contesto odierno, ma sulla attendibilità del soggetto che effettua la comunicazione.

Conseguentemente, l'istante ritiene di essere esonerata dall'indicare le modalità di pagamento delle spese sanitarie sulla comunicazione di cui al decreto legislativo n. 175 del 2014 e di dover inoltre includere, all'interno della stessa comunicazione, anche le prestazioni sanitarie rimosse con metodi diversi da quelli tracciabili.

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Preliminarmente, si rappresenta che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito alla qualificazione dell'istante quale struttura privata accreditata al Servizio sanitario nazionale, nonché alla riconducibilità delle prestazioni rese dalla stessa agli oneri detraibili per il ricevente, di cui all'articolo 15 del TUIR. Sui predetti aspetti rimane perciò fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.

L'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dispone che *«Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9*

luglio 1997, n. 241».

Il successivo comma 680 prevede che «La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale».

Il citato comma 679, dunque, condiziona la detraibilità degli oneri ivi richiamati all'effettuazione del pagamento mediante *«versamento bancario o postale»*, ovvero tramite i sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del d.lgs. n. 241 del 1997, il quale fa riferimento a carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero *«altri sistemi di pagamento»*.

In virtù della deroga disposta dal successivo comma 680, resta ferma la possibilità di effettuare pagamenti con modalità diverse da quelle appena descritte, senza perdere il diritto alla detrazione, per l'acquisto di medicinali, dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 2 del Decreto del Ministero Economia e Finanze 19 ottobre 2020, rubricato *«Trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema TS»* dispone al comma 1 che *«Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi dati secondo le modalità di cui ai decreti attuativi dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi dell'indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitarie, di cui all'articolo 1, comma 679, della legge di bilancio 2020. Tale informazione è obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie che non rientrano nelle casistiche di esclusione di cui all'art. 1, comma 680, della legge di bilancio 2020»*.

Il Direttore dell'Agenzia delle entrate, con il provvedimento prot. n.

329676/2020 sulla Tracciabilità delle spese sanitarie e veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dall'anno d'imposta 2020, richiamando le norme di cui sopra, ha disposto: *«Ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, i dati delle spese sanitarie e veterinarie forniti all'Agenzia delle entrate dal Sistema Tessera Sanitaria ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, nonché in base a quanto previsto dai decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze emanati ai sensi del comma 4 del richiamato articolo 3, sono esclusivamente quelli relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute con le modalità di cui all'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ossia con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ad eccezione delle spese sanitarie di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ossia le spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale».*

In sostanza, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i dati delle spese sanitarie e veterinarie forniti ai fini della dichiarazione precompilata sono esclusivamente quelli relativi alle spese effettuate con i metodi di pagamento tracciabili di cui sopra, ad eccezione delle spese sanitarie di cui al comma 680 della legge di bilancio 2020.

In considerazione di quanto sopra, tenuto conto che la deroga prevista dal comma 680 in parola prende a riferimento il soggetto che eroga la prestazione cui si riferisce la spesa, senza disporre che si debba trattare di prestazione resa in convenzione con il SSN, la scrivente ritiene che la disposizione di cui al comma 679 non si applica, tra l'altro, alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Pertanto, nel presupposto che la società istante è una struttura privata accreditata

al Servizio sanitario nazionale e sinché tale accreditamento perdura, la stessa comunicherà al Sistema TS tutte le prestazioni sanitarie rese a partire dal 1° gennaio 2020, senza indicazione della modalità di pagamento e indipendentemente dalla modalità di pagamento medesima.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

**IL DIRETTORE CENTRALE**

**(firmato digitalmente)**